



COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio pianificazione urbanistica generale

PG/2016/ 781026 del 06/10/2016

All'Autorità di Bacino regionale della Campania centrale
via Giustino Fortunato, 10 - 80138 - Napoli

alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Genio Civile di Napoli
via Alcide De Gasperi, 28 - 80138 - Napoli

alla ASL Napoli 1 centro
Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
via Comunale del Principe, 13/a - 80132 - Napoli

Oggetto: Variante urbanistica relativa all'aggiunta del comma 2 dell'art. 22 - Frazionamento delle norme tecniche di attuazione del Prg. Delibere di Gc n. 13/2016 e n. 551/2016.

Si trasmettono unitamente alla presente, in formato digitale dichiarati conformi agli originali, gli elaborati della variante urbanistica in oggetto, consistenti nelle delibere di Giunta Comunale n. 13 del 14/1/2016 di adozione della variante e n. 551 del 22/9/2019 di controdeduzione alle osservazioni, complete dei relativi allegati, richiedendo, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011, di esprimere parere di competenza al fine di procedere alla definitiva approvazione della stessa.

Al fine di meglio comprendere la variante urbanistica in esame si precisa quanto segue. L'Amministrazione Comunale con la relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 ha stabilito quale obiettivo, poi assunto con la Pianificazione Strategica 2014, di promuovere provvedimenti di adeguamento del Prg su alcuni temi tra i quali "la modifica di e condizioni degli interventi su 'ruderi e aree di sedime' ex art.125 comma 5, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, mediante un provvedimento che modifichi anche alcune modalità di frazionamento delle unità immobiliari in centro storico, contribuendo nell'insieme all'obiettivo generale del miglioramento dell'offerta abitativa". Tali provvedimenti configurano due diversi profili di variante urbanistica i cui procedimenti sono disciplinati dalla Legge regionale 16/2004 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011.

Relativamente al tema del frazionamento in centro storico, oggetto della variante urbanistica in argomento, si precisa quanto segue. Il frazionamento in via generale è sempre consentito dalla normativa della Variante generale approvata con DPGRC n. 323/2004 "quando non sia diversamente prescritto nella disciplina tipologica della zona A - centro storico e in quella relativa alle singole zone e sottozone" (art. 22

delle norme del Prg) e le limitazioni che incidono sul frazionamento, in relazione a quanto stabilito dalla disciplina tipologica del centro storico di cui alla parte II delle norme tecniche di attuazione della Variante generale, riguardano solo le modalità con cui è possibile frazionare le singole unità immobiliari.

Come noto, il Prg opera la classificazione degli edifici, di cui gli insediamenti di interesse storico si compongono, in rapporto ai caratteri tipologici che ne identificano la conformazione fisica e ne distinguono la formazione e che pertanto la disciplina, tra l'altro, è distintamente riferita: alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alla funzione residenziale, denominate di base; alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alle funzioni collettive, denominate speciali.

Per le unità edilizie speciali, la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 102 a 113) non tratta limitazioni al frazionamento, mentre per le unità di base la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 64 a 101) prevede che gli interventi di frazionamento - sempre consentiti ad eccezione del caso dell'art. 70 relativo alla tipologia degli elementi preottocenteschi di schiera - siano soggetti a determinate condizioni, riconducibili al rispetto dei caratteri essenziali del tipo.

In particolare, pur essendo le modalità di frazionamento differentemente definite per i singoli tipi nelle norme tecniche di attuazione del Prg vigente la disciplina prevede che il frazionamento avvenga sempre "in coincidenza dei muri delle maglie strutturali".

Tuttavia, ritenendo possibile una rimodulazione dell'art. 22 al fine di rendere più flessibile la norma e ritenendo che non sia possibile la rimozione generalizzata della clausola in quanto strettamente correlata al rispetto delle tipologie, è da ritenere determinante che la regola possa contemplare una eccezione ove si tratti di suddividere - anche non in corrispondenza dei muri - la maglia strutturale destinata in progetto a svincolare, cioè a rendere accessibili, più unità abitative risultanti dal frazionamento.


A tal fine è stata proposta la variante, che ha un carattere meramente normativo, dell'art. 22 - frazionamento che consiste nell'aggiunta al testo vigente del comma 2 come di seguito riportato:

"2. Ai fini del frazionamento in zona A, fermo restando quanto a tal fine specificamente previsto - con esclusione dell'art. 70 - negli artt. da 64 a 101, sono consentite, per la sola maglia interessata dalla realizzazione degli accessi a più unità abitative risultanti dal frazionamento, suddivisioni non coincidenti con i muri della maglia strutturale purché non si producano interruzioni delle volte, non si introducano ripartizione degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo, ancorché leggibile quale residuo di assetti precedenti propri dell'unità edilizia interessata. La maglia è quella dell'ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi, anche ove non fosse il primo ambiente a partire dalle parti comuni".

Conseguentemente, viene integrata la formulazione degli artt. 64-69-73-83-86-92-99 della disciplina tipologica, aggiungendo dopo la dizione "che i frazionamenti avvengano in coincidenza dei muri delle maglie strutturali" della seguente specificazione: "fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2".

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

il funzionario
arch. Elisabetta De Santis



il dirigente
arch. Andrea Ceudech



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

131



COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio pianificazione urbanistica generale

PG/2016/ **489658** del **10** /10/2016

Alla Città Metropolitana di Napoli
Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica
via Don Bosco, 4/f - Napoli

Oggetto: Variante urbanistica relativa all'aggiunta del comma 2 dell'art. 22 - Frazionamento delle norme tecniche di attuazione del Prg. Delibere di Gc n. 13/2016 e n. 551/2016.

Si trasmettono unitamente alla presente, in formato digitale e in due copie cartacee, dichiarati conformi agli originali, gli elaborati della variante urbanistica in oggetto, consistenti nelle delibere di Giunta Comunale n. 13 del 14/1/2016 di adozione della variante e n. 551 del 22/9/2016 di controdeduzione alle osservazioni, complete dei relativi allegati, richiedendo, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 e dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2011, di esprimere la coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate da codesto Ente al fine di procedere alla definitiva approvazione della stessa.

Al fine di meglio comprendere la variante urbanistica in esame si precisa quanto segue. L'Amministrazione Comunale con la relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 ha stabilito quale obiettivo, poi assunto con la Pianificazione Strategica 2014, di promuovere provvedimenti di adeguamento del Prg su alcuni temi tra i quali "la modifica di e condizioni degli alloggi di edilizia residenziale sociale, mediante un provvedimento che modifichi anche alcune modalità di frazionamento delle unità immobiliari in centro storico, contribuendo nell'insieme all'obiettivo generale del miglioramento dell'offerta abitativa". Tali provvedimenti configurano due diversi profili di variante urbanistica i cui procedimenti sono disciplinati dalla Legge regionale 16/2004 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011.

Relativamente al tema del frazionamento in centro storico, oggetto della variante urbanistica in argomento, si precisa quanto segue. Il frazionamento in via generale è sempre consentito dalla normativa della Variante generale approvata con DPGRC n. 323/2004 "quando non sia diversamente prescritto nella disciplina tipologica della zona A - centro storico e in quella relativa alle singole zone e sottozone" (art. 22 delle norme del Prg) e le limitazioni che incidono sul frazionamento, in relazione a quanto stabilito dalla disciplina tipologica del centro storico di cui alla parte II delle norme tecniche di attuazione della Variante generale, riguardano solo le modalità con cui è possibile frazionare le singole unità

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

immobiliari.

Come noto, il Prg opera la classificazione degli edifici, di cui gli insediamenti di interesse storico si compongono, in rapporto ai caratteri tipologici che ne identificano la conformazione fisica e ne distinguono la formazione e che pertanto la disciplina, tra l'altro, è distintamente riferita: alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alla funzione residenziale, denominate di base; alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alle funzioni collettive, denominate speciali.

Per le unità edilizie speciali, la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 102 a 113) non tratta limitazioni al frazionamento, mentre per le unità di base la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 64 a 101) prevede che gli interventi di frazionamento - sempre consentiti ad eccezione del caso dell'art. 70 relativo alla tipologia degli elementi preottocenteschi di schiera - siano soggetti a determinate condizioni, riconducibili al rispetto dei caratteri essenziali del tipo.

In particolare, pur essendo le modalità di frazionamento differentemente definite per i singoli tipi nelle norme tecniche di attuazione del Prg vigente la disciplina prevede che il frazionamento avvenga sempre "in coincidenza dei muri delle maglie strutturali".

Tuttavia, ritenendo possibile una rimodulazione dell'art. 22 al fine di rendere più flessibile la norma e ritenendo che non sia possibile la rimozione generalizzata della clausola in quanto strettamente correlata al rispetto delle tipologie, è da ritenere determinante che la regola possa contemplare una eccezione ove si tratti di suddividere - anche non in corrispondenza dei muri - la maglia strutturale destinata in progetto a svincolare, cioè a rendere accessibili, più unità abitative risultanti dal frazionamento.

A tal fine è stata proposta la variante, che ha un carattere meramente normativo, dell'art. 22 - frazionamento che consiste nell'aggiunta al testo vigente del comma 2 come di seguito riportato:

"2. Ai fini del frazionamento in zona A, fermo restando quanto a tal fine specificamente previsto - con esclusione dell'art. 70 - negli artt. da 64 a 101, sono consentite, per la sola maglia interessata dalla realizzazione degli accessi a più unità abitative risultanti dal frazionamento, suddivisioni non coincidenti con i muri della maglia strutturale purché non si producano interruzioni delle volte, non si introducano ripartizione degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo, ancorché leggibile quale residuo di assetti precedenti propri dell'unità edilizia interessata. La maglia è quella dell'ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi, anche ove non fosse il primo ambiente a partire dalle parti comuni".

Conseguentemente, viene integrata la formulazione degli artt. 64-69-73-83-86-92-99 della disciplina tipologica, aggiungendo dopo la dizione "che i frazionamenti avvengano in coincidenza dei muri delle maglie strutturali" della seguente specificazione: "fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2".

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

il funzionario
arch. Elisabetta De Santis

il dirigente
arch. Andrea Ceudech

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

133



Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio pianificazione urbanistica generale

PG/2016/ 794573 del 11/10/2016

Al Presidente della Municipalità I - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1

Al Presidente della Municipalità II - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S. Giuseppe
Piazza Dante, 93

Al Presidente della Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena
Via Lieti a Capodimonte, 97

Al Presidente della Municipalità IV - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale
Via Emanuele Gianturco n. 99

Al Presidente della Municipalità V - Vomero, Arenella
Via Morghen n. 84

Al Presidente della Municipalità VI - Ponticelli, barra, S. Giovanni a Teduccio
Via Atripaldi n. 64

Al Presidente della Municipalità VII - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno
Piazzetta del casale, 6/7

Al Presidente della Municipalità VIII - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Viale Resistenza comp.12

Al Presidente della Municipalità IX - Soccavo, Pianura
Piazza Giovanni XXIII n. 2

Al Presidente della Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta
via Acate, 65

Oggetto: Variante urbanistica relativa all'aggiunta del comma 2 dell'art. 22 - Frazionamento delle norme tecniche di attuazione del Prg. Delibere di Gc n. 13/2016 e n. 551/2016.

Si richiede il parere consultivo di competenza relativamente alla variante urbanistica in oggetto adottata con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14/1/2016.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 32 - *funzioni consultive* del Regolamento approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, le Municipalità esprimono pareri obbligatori preventivi sugli atti riguardanti, tra l'altro, "e) piano regolatore generale o relative varianti".

Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo "I pareri sono espressi dai Consigli entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvi i casi in cui sia stato fissato dal richiedente, per motivi di particolare urgenza, un minor tempo comunque non inferiore a cinque giorni. I pareri resi sono succintamente inseriti nel testo del provvedimento comunale. Decorsi i termini innanzi indicati senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'organo comunale richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine prestabilito".

La documentazione relativa alla variante urbanistica in oggetto, in formato digitale dichiarata conforme all'originale, consistente nelle delibere di Giunta Comunale n. 13 del 14/1/2016 di adozione della variante e n. 551 del 22/9/2016 di controdeduzione alle osservazioni, complete dei relativi allegati, sono scaricabili dall'area riservata del portale web del Comune con le credenziali di accesso sottoindicate, nella sezione dedicata alla "variante frazionamento".

User: pianurbgen
Password: frazionamento

Al fine di meglio comprendere la variante urbanistica in esame si precisa quanto segue. L'Amministrazione Comunale con la relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 ha stabilito quale obiettivo, poi assunto con la Pianificazione Strategica 2014, di promuovere provvedimenti di adeguamento del Prg su alcuni temi tra i quali "la modifica di e condizioni degli interventi su 'ruderi e aree di sedime' ex art.125 comma 5, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, mediante un provvedimento che modifichi anche alcune modalità di frazionamento delle unità immobiliari in centro storico, contribuendo nell'insieme all'obiettivo generale del miglioramento dell'offerta abitativa".

Tali provvedimenti configurano due diversi profili di variante urbanistica i cui procedimenti sono disciplinati dalla Legge regionale 16/2004 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011.

Relativamente al tema del frazionamento in centro storico, oggetto della variante urbanistica in argomento, si precisa quanto segue.

Il frazionamento in via generale è sempre consentito dalla normativa della Variante generale approvata con DPGRC n. 323/2004 "quando non sia diversamente prescritto nella disciplina tipologica della zona A - centro storico e in quella relativa alle singole zone e sottozone" (art. 22 delle norme del Prg) e le limitazioni che incidono sul frazionamento, in relazione a quanto stabilito dalla disciplina tipologica del centro storico di cui alla parte II delle norme tecniche di attuazione della Variante generale, riguardano solo le modalità con cui è possibile frazionare le singole unità immobiliari.

Come noto, il Prg opera la classificazione degli edifici, di cui gli insediamenti di interesse storico si compongono, in rapporto ai caratteri tipologici che ne identificano la conformazione fisica e ne distinguono la formazione e che pertanto la disciplina, tra l'altro, è distintamente riferita: alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alla funzione residenziale, denominate di base; alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alle funzioni collettive, denominate speciali.

Per le unità edilizie speciali, la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 102 a 113) non tratta limitazioni al frazionamento, mentre per le unità di base la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 64 a 101) prevede che gli interventi di frazionamento - sempre consentiti ad eccezione del caso dell'art. 70 relativo alla tipologia degli elementi preottocenteschi di schiera - siano soggetti a determinate condizioni, riconducibili al rispetto dei caratteri essenziali del tipo.

In particolare, pur essendo le modalità di frazionamento differentemente definite per i singoli tipi nelle norme tecniche di attuazione del Prg vigente la disciplina prevede che il frazionamento

avvenga sempre "in coincidenza dei muri delle maglie strutturali".

Tuttavia, ritenendo possibile una rimodulazione dell'art. 22 al fine di rendere più flessibile la norma e ritenendo che non sia possibile la rimozione generalizzata della clausola in quanto strettamente correlata al rispetto delle tipologie, è da ritenere determinante che la regola possa contemplare una eccezione ove si tratti di suddividere - anche non in corrispondenza dei muri - la maglia strutturale destinata in progetto a svincolare, cioè a rendere accessibili, più unità abitative risultanti dal frazionamento.


A tal fine è stata proposta la variante, che ha un carattere meramente normativo, dell'art. 22 - frazionamento che consiste nell'aggiunta al testo vigente del comma 2 come di seguito riportato:

"2. Ai fini del frazionamento in zona A, fermo restando quanto a tal fine specificamente previsto - con esclusione dell'art. 70 - negli artt. da 64 a 101, sono consentite, per la sola maglia interessata dalla realizzazione degli accessi a più unità abitative risultanti dal frazionamento, suddivisioni non coincidenti con i muri della maglia strutturale purché non si producano interruzioni delle volte, non si introducano ripartizione degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo, ancorché leggibile quale residuo di assetti precedenti propri dell'unità edilizia interessata. La maglia è quella dell'ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi, anche ove non fosse il primo ambiente a partire dalle parti comuni".

Conseguentemente, viene integrata la formulazione degli artt. 64-69-73-83-86-92-99 della disciplina tipologica, aggiungendo dopo la dizione "che i frazionamenti avvengano in coincidenza dei muri delle maglie strutturali" della seguente specificazione: "fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2".

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il funzionario
arch. Elisabetta De Santis



Il dirigente
arch. Andrea Ceudech



136



**Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco**
Servizio pianificazione urbanistica generale

PG/2016/893385

del 10/11/2016

alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Genio Civile di Napoli
via Alcide De Gasperi, 28 - 80138 - Napoli

Oggetto: Variante urbanistica relativa all'aggiunta del comma 2 dell'art. 22 - Frazionamento delle norme tecniche di attuazione del Prg. Delibere di Gc n. 13/2016 e n. 551/2016.

Si trasmettono unitamente alla presente, dichiarati conformi agli originali, 2 copie cartacee e 1 copia su supporto digitale degli elaborati della variante urbanistica in oggetto, consistenti nelle delibere di Giunta Comunale n. 13 del 14/1/2016 di adozione della variante e n. 551 del 22/9/2016 di controdeduzione alle osservazioni, complete dei relativi allegati, richiedendo, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011, di esprimere parere di competenza al fine di procedere alla definitiva approvazione della stessa.

Al fine di meglio comprendere la variante urbanistica in esame si precisa quanto segue.
L'Amministrazione Comunale con la relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 ha stabilito quale obiettivo, poi assunto con la Pianificazione Strategica 2014, di promuovere provvedimenti di adeguamento del Prg su alcuni temi tra i quali "la modifica di e condizioni degli interventi su 'ruderi e aree di sedime' ex art.125 comma 5, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, mediante un provvedimento che modifichi anche alcune modalità di frazionamento delle unità immobiliari in centro storico, contribuendo nell'insieme all'obiettivo generale del miglioramento dell'offerta abitativa".
Tali provvedimenti configurano due diversi profili di variante urbanistica i cui procedimenti sono disciplinati dalla Legge regionale 16/2004 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011.

Relativamente al tema del frazionamento in centro storico, oggetto della variante urbanistica in argomento, si precisa quanto segue.

Il frazionamento in via generale è sempre consentito dalla normativa della Variante generale approvata con DPGRC n. 323/2004 "quando non sia diversamente prescritto nella disciplina tipologica della zona A - centro storico e in quella relativa alle singole zone e sottozone" (art. 22 delle norme del Prg) e le limitazioni che incidono sul frazionamento, in relazione a quanto stabilito dalla disciplina tipologica del centro storico di cui alla parte II delle norme tecniche di attuazione della Variante generale, riguardano solo le modalità con cui è possibile frazionare le singole unità immobiliari.

Come noto, il Prg opera la classificazione degli edifici, di cui gli insediamenti di interesse storico si

compongono, in rapporto ai caratteri tipologici che ne identificano la conformazione fisica e ne distinguono la formazione e che pertanto la disciplina, tra l'altro, è distintamente riferita: alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alla funzione residenziale, denominate di base; alle unità edilizie formatesi per assolvere prevalentemente alle funzioni collettive, denominate speciali.

Per le unità edilizie speciali, la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 102 a 113) non tratta limitazioni al frazionamento, mentre per le unità di base la disciplina dei singoli tipi (declinata negli articoli da 64 a 101) prevede che gli interventi di frazionamento - sempre consentiti ad eccezione del caso dell'art. 70 relativo alla tipologia degli elementi preottocenteschi di schiera - siano soggetti a determinate condizioni, riconducibili al rispetto dei caratteri essenziali del tipo.

In particolare, pur essendo le modalità di frazionamento differentemente definite per i singoli tipi nelle norme tecniche di attuazione del Prg vigente la disciplina prevede che il frazionamento avvenga sempre "in coincidenza dei muri delle maglie strutturali".

Tuttavia, ritenendo possibile una rimodulazione dell'art. 22 al fine di rendere più flessibile la norma e ritenendo che non sia possibile la rimozione generalizzata della clausola in quanto strettamente correlata al rispetto delle tipologie, è da ritenere determinante che la regola possa contemplare una eccezione ove si tratti di suddividere - anche non in corrispondenza dei muri - la maglia strutturale destinata in progetto a svincolare, cioè a rendere accessibili, più unità abitative risultanti dal frazionamento.

A tal fine è stata proposta la variante, che ha un carattere meramente normativo, dell'art. 22 - frazionamento che consiste nell'aggiunta al testo vigente del comma 2 come di seguito riportato:

"2. Ai fini del frazionamento in zona A, fermo restando quanto a tal fine specificamente previsto - con esclusione dell'art. 70 - negli artt. da 64 a 101, sono consentite, per la sola maglia interessata dalla realizzazione degli accessi a più unità abitative risultanti dal frazionamento, suddivisioni non coincidenti con i muri della maglia strutturale purché non si producano interruzioni delle volte, non si introducano ripartizione degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo, ancorché leggibile quale residuo di assetti precedenti propri dell'unità edilizia interessata. La maglia è quella dell'ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi, anche ove non fosse il primo ambiente a partire dalle parti comuni".


Conseguentemente, viene integrata la formulazione degli artt. 64-69-73-83-86-92-99 della disciplina tipologica, aggiungendo dopo la dizione "che i frazionamenti avvengano in coincidenza dei muri delle maglie strutturali" della seguente specificazione: "fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2".

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

il funzionario
arch. Elisabetta De Santis



il dirigente
arch. Andrea Ceudech



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE